

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 23-4497

**Autorizzazione ad erogare Euro 3.841.059,00 ad AMP a copertura del maggior finanziamento regionale per il servizio di trasporto pubblico urbano di superficie per l'anno 2013 definito tra Regione Piemonte e Comune di Torino in esecuzione alla sentenza del TAR n. 1301/2015.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- la l.r. 4 gennaio 2000, n. 1, “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” all’articolo 4, disciplina, tra l’altro, le modalità di redazione e di approvazione del Programma Triennale dei Servizi di TPL;
- la Regione, con D.G.R. n. 12-4591 del 24.09.2012 ha approvato un Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013;
- in attuazione dell’art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012, come modificata dall’art. 1 c. 301 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, la Regione avrebbe dovuto dotarsi entro ottobre 2013, al fine di non incorrere in una decurtazione del 10% del Fondo Nazionale dei Trasporti istituito dalla stessa norma, di un Piano di riprogrammazione dei servizi per il triennio 2013 – 2015;
- con l’art. 11 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il legislatore nazionale ha autorizzato la Regione Piemonte all’utilizzo di una parte delle risorse derivanti dai fondi “FAS” per il ripiano dei disavanzi generati nel settore del trasporto pubblico, previa predisposizione di un “Piano di Rientro”;
- con DGR n. 25-5760 del 6 maggio 2013 è stato adottato il suddetto “Piano di Rientro”;
- con DGR n. 18-6536 del 22 ottobre 2013 è stato approvato il nuovo Programma Triennale dei servizi di TPL ai sensi della l.r. n. 1/2000 per il triennio 2013-2015;
- con DGR n. 19-6537 del 22 ottobre 2013 sono stati trasposti i contenuti del suddetto Programma nel “Piano di riprogrammazione dei servizi” ai sensi dell’art. 16 bis D.L. 95/2012 e s.m.i.;
- i suddetti programmi hanno previsto una riduzione delle risorse per l’anno 2013 sia per i servizi di TPL, ivi compresi quelli urbani di superficie di competenza del Comune di Torino, che per quelli della Metropolitana;
- il Comune di Torino ha impugnato le deliberazioni n. 25-5760, n. 18-6536 e n. 19-6537 sopra citate con le quali si disponeva la riduzione dei trasferimenti e che il giudizio si è concluso con sentenza del TAR Piemonte n. 1301/2015 e che con il presente atto si dà piena ottemperanza a detta sentenza;
- la riduzione del finanziamento specifico per la Metropolitana per l’anno 2013 è stato quantificato in €1.050.532,00, con D.D. n. 1720/A1809A del 11 luglio 2016 e, come richiesto dagli uffici del Comune di Torino, la Regione Piemonte ha provveduto a liquidare tale somma a favore dell’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP);

- con nota prot. n. 1490/6.80.1.1 del 21 giugno 2016, il Comune di Torino, in analogia al metodo utilizzato dal Giudice amministrativo per determinare il maggior fabbisogno da riconoscere per la Metropolitana, ha richiesto per l'anno 2013, in esecuzione della sentenza n. 1301/2015, un maggiore stanziamento di €3.841.059,53 da erogarsi ad AMP in quanto gestore del contratto di servizio urbano;
- con nota prot. n. 32190/A1809A del 25 luglio 2016 la Regione Piemonte, vista la specificità dell'argomento, anche al fine di pervenire entro breve termine ad una composizione della vertenza ha proposto al Comune di Torino di avviare, in luogo della riapertura delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente come indicato dalla sentenza, una trattativa diretta;
- con nota prot. n. 21756 T6.70.105 il Comune di Torino ha accettato tale proposta.

In considerazione del fatto che la quantificazione determinata dal Comune di Torino con una metodologia analoga a quanto definito nella sentenza dal giudice pare adeguata, si ritiene opportuno garantire alla Direzione regionale competente la copertura delle risorse necessarie alla chiusura della vertenza.

La chiusura della vertenza determinerà un obbligo di pagamento nel corso del 2017.

La copertura degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del successivo accordo è data dai fondi impegnati e non liquidati con DD n. 268/A18240 del 29 dicembre 2014 a favore dell'AMP, pari ad €1.949.468,00 ed €1.891.591,53 sul cap. 171361/2017.

Per quanto sopra;

visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422;

vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

visto l'art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012;

visto l'art. 11 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 6/2016;

vista la L.R. n. 24/2016;

vista la D.G.R. n. 11-4590 del 24/09/2012;

vista la D.G.R. n. 12-4591 del 24.09.2012;

vista la D.G.R. n. 25-5760 del 6 maggio 2013;

vista la D.G.R. n. 18-6536 del 22 ottobre 2013;

vista la D.G.R. n. 19-6537 del 22 ottobre 2013;

vista la D.G.R. n. 29-773 del 15 dicembre 2014;

vista la sentenza TAR Piemonte n. 1301/2015 del 31 luglio 2015;

vista la nota prot. n. 1490/6.80.1.1 del 21 giugno 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ad erogare ad AMP € 3.841.059,00 a copertura del maggior finanziamento regionale per il servizio di trasporto pubblico urbano di superficie per l'anno 2013 definito relativamente al programma Triennale dei Servizi 2013-2015 nella trattativa tra Regione Piemonte e Comune di Torino in esecuzione alla sentenza del TAR n. 1301/2015.

La copertura degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del successivo accordo è data in parte dai fondi impegnati e non liquidati con DD n. 268/A18240 del 29 dicembre 2014 a favore dell'AMP, pari ad €1.949.468,00 e per la restante parte di €1.891.591,53 sul cap. 171361/2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)